



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Gian Andrea Morbelli	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice
dott. Andrea Carena	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 11.5.2026 IVANOV Dincho Trayche, nato a Strumiza (Macedonia) il 21.11.1968, codice fiscale VNVDCH68S21Z148D e IVANOVA Sabina Yordanova, nata a Plovdiv (Bulgaria) il 08.07.1974 codice fiscale VNVSNY74L48Z104V, [REDACTED] [REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro De Filippo (C.F. DFLPTR77M17L219E) del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Torino, Via Ettore Perrone n. 10 come da procura in atti, con l'ausilio dell'Avv. Luca Ostengo, nominato Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'EINS sede di Asti, hanno chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.

E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., nella quale si dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale dei debitori.

* * *

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.
2. I ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso

di crisi o insolvenza. Essi non svolgono, infatti, attività di impresa, e la parte nettamente preponderante della loro esposizione debitoria deriva peraltro dal finanziamento contratto per l'acquisto dell'immobile di abitazione, già oggetto di esecuzione immobiliare.

3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, i ricorrenti, che non risultano titolari di beni immobili, né di beni mobili di significativo valore e che convivono con due figli maggiorenni, di cui una non economicamente autosufficiente, presentano un'esposizione debitoria complessiva di circa 130.000,00 euro, quasi interamente comune e in larga parte scaduta e, a fronte dei redditi prodotti (IVANOV Dincho Trayche percepisce un reddito da lavoro dipendente pari a circa 1.500,00 euro al mese, al lordo del pignoramento del quinto, mentre IVANOVA Sabina Yordanova percepisce un reddito da lavoro dipendente pari a circa 600,00 euro al mese), risultano versare in stato di sovraindebitamento da crisi ai sensi dell'art. 2 c. 1 CCII.

4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, Dott. Ostengo, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Nella relazione si dà peraltro atto IVANOV Dincho Trayche risulta aver venduto, nell'ultimo quinquennio, al proprio figlio un autoveicolo [REDACTED] per il prezzo di euro 7.000,00 e che IVANOVA Sabina Yordanova risulta aver venduto, nell'ottobre 2022, l'autoveicolo FIAT 225, targato [REDACTED] alla madre signora [REDACTED], al prezzo di euro 1.000,00, e che non vi è piena evidenza documentale dell'avvenuto pagamento del prezzo. Spetterà quindi al nominando liquidatore valutare l'opportunità di proporre eventuali azioni recuperatorie nell'interesse della massa.

5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che, per ragioni di opportunità, considerato che analogo ricorso era già stato proposto a dichiarato inammissibile da questo Tribunale in ragione dell'incompletezza della relazione ex art. 269 CCII, si ritiene di nominare in persona diversa rispetto al professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dai ricorrenti.

La quota di reddito da riservare ai debitori per il loro mantenimento non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di:

Dincho Trayche, nato a Strumiza (Macedonia) il 21.11.1968, codice fiscale VNVDCH68S21Z148D

e

IVANOVA Sabina Yordanova, nata a Plovdiv (Bulgaria) il 08.07.1974 codice fiscale VNVSNY74L48Z104V,

entrambi residenti [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro De Filippo (C.F. DFLPTR77M17L219E) del Foro di Torino,

- a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;
- b) nomina liquidatore l'avv. Gabriele Viassone, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 27.5.2026

Il Giudice estensore
Dott. Andrea Carena

Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli